



Proposta per la creazione di un organismo etico interistituzionale dell'UE

Dossier n° 28 -
5 settembre 2023

Tipo e numero atto	<i>Comunicazione della Commissione europea e proposta di accordo interistituzionale COM (2023)311</i>
Data di adozione	<i>8 giugno 2023</i>
Settori di intervento	<i>Etica, organi dell'UE, deontologia professionale, accordo interistituzionale</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni</i>
Assegnazione	<i>4 luglio 2023 ---XIV Commissione Politiche dell'UE</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Obiettivi e contesto della proposta

La creazione di un **organismo per le questioni etiche** concernenti i **membri delle istituzioni e degli organi consultivi dell'UE** è stata prospettata dalla Commissione europea attraverso la presentazione, l'8 giugno 2023, di una [comunicazione](#) che descrive il contesto dell'iniziativa e di una apposita [proposta](#) di **accordo interistituzionale** (accompagnata dalla relativa [scheda finanziaria](#) relativa all'incidenza sul bilancio dell'UE).

L'**obiettivo** è quello di **stabilire norme minime comuni** per la condotta etica dei membri di **Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti, Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni** nonché un meccanismo formale per il **coordinamento e lo scambio di opinioni** in materia.

La Commissione europea ricorda che, mentre i funzionari di tali **istituzioni ed organi dell'Ue** sono già soggetti a obblighi etici comuni e dettagliati stabiliti dal titolo II del Regolamento recante lo Statuto dei funzionari dell'UE, adottato sulla base dell'articolo 336 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per i relativi membri **non esistono norme etiche minime comuni né meccanismi formali** che consentano il **coordinamento o lo scambio di opinioni tra le istituzioni** stesse.

Ciascuna **istituzione** infatti prevede nei suoi regolamenti interni e/o in appositi codici di condotta norme differenziate, dando attuazione alle disposizioni dei **trattati sull'UE** che stabiliscono

obblighi e requisiti generali volti a garantirne il corretto comportamento, l'indipendenza e l'integrità dei propri componenti.

Le disposizioni attualmente vigenti per ciascuna istituzione sono indicate nell'allegato alla proposta. Ad avviso della Commissione, sarebbe **emersa chiaramente** nella prassi la necessità di un **insieme comune di norme minime etiche** e di una **cooperazione tra le istituzioni** per discutere o coordinare le rispettive misure interne.

Ciascuna istituzione manterrebbe, in ogni caso, la titolarità dei poteri decisionali per **l'adozione e l'applicazione delle norme etiche** interne di ciascuna istituzione che dovrebbero rimanere **all'interno delle rispettive istituzioni**, nell'ambito del sistema di equilibrio e bilanciamento dei poteri istituito dai trattati. Le istituzioni non possono infatti rinunciare ad esercitare i poteri loro attribuiti dai trattati e **delegare ad altri organi la responsabilità della condotta dei loro membri**. Tuttavia, in virtù della loro autonomia amministrativa, esse possono decidere di istituire un organo consultivo comune che le assista nell'elaborazione di norme minime comuni per il comportamento etico dei singoli membri.

L'iniziativa, che è stata preceduta da consultazioni informali con le altre istituzioni, dà, per un verso, seguito a specifiche richieste del Parlamento europeo volte a dare risposta ai fenomeni di corruzione e riciclaggio di denaro che hanno coinvolto deputati, ex deputati e personale del Parlamento europeo (cosiddetto *scandalo Qatargate*).

Si ricorda al riguardo che il **Parlamento europeo** ha avviato un **piano** per la **trasparenza delle attività dei membri del PE** e per il **contrasto dei fenomeni di corruzione** (v. *infra*).

Per altro verso, la proposta in esame si colloca nell'ambito delle iniziative della Commissione per rafforzare lo Stato di diritto, combattere la corruzione e promuovere la democrazia la cui combinazione rafforzerebbe ulteriormente l'assetto istituzionale dell'Unione, garantendo un livello ancora più elevato di trasparenza e integrità e, di conseguenza, consoliderebbe la fiducia dei cittadini dell'UE nel loro sistema democratico.

Nella relazione illustrativa dell'accordo, la Commissione richiama anzitutto il **pacchetto anticorruzione**, da essa proposto il 3 maggio 2023, che comprende una **proposta di direttiva** recante norme rafforzate in materia di reati riconducibili alla corruzione e per l'armonizzazione delle relative sanzioni, nonché una proposta dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sostenuta dalla Commissione, per istituire un regime specifico di sanzioni della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per combattere i gravi atti di corruzione in tutto il mondo (documento riservato).

Viene richiamato altresì il **pacchetto per la difesa della democrazia**, la cui presentazione, prevista per il 7 giugno 2023, è stata **rinviata**, perché la Commissione intende effettuare consultazioni più ampie, raccogliere maggiori informazioni per condurre una valutazione d'impatto completa.

La relazione ricorda, inoltre, che nel 2021 Parlamento, Consiglio e Commissione hanno concluso l'**accordo su un registro per la trasparenza obbligatorio**, recante principi e norme per un approccio coordinato alla rappresentanza di interessi trasparente ed etica, mentre nel 1999 avevano firmato l'**accordo interistituzionale** relativo alle **indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode** (OLAF) secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni dell'Unione.

Relazione speciale n.13/2019 della Corte di conti europea sui quadri etici delle istituzioni dell'UE

Nella sua **relazione speciale n. 13/2019** sui **quadri etici delle istituzioni dell'UE**, la **Corte dei conti europea** ha concluso che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno posto in essere, in ampia misura, quadri etici adeguati (sia per i membri che per il personale). La Corte ha però evidenziato **alcuni settori in cui la copertura, la specificità, la chiarezza e il livello degli orientamenti possono essere oggetto di miglioramenti e di armonizzazione** ed ha inoltre individuato un margine per la **condivisione di buone pratiche** in materia di questioni etiche tra le istituzioni. La Corte ha quindi **raccomandato** alle istituzioni di: **migliorare i propri quadri etici; collaborare per armonizzare gli elementi dei propri quadri etici** e intraprendere ulteriori azioni per condividere le buone pratiche in ambito etico; **accrescere la consapevolezza**

del personale riguardo al quadro etico e alla cultura connessa, nonché migliorarne la percezione.

In particolare, secondo la Corte **gli ambiti in cui è possibile apportare miglioramenti** sono: le **procedure per verificare le dichiarazioni** rilasciate dal personale e dai membri che **non sono sufficientemente formalizzate**; il fatto che i **quadri etici in materia di conflitti di interessi** siano sostanzialmente **basati su autodichiarazioni dei membri delle istituzioni e manchino di orientamenti e procedure standardizzate** per verificare l'esattezza, l'attendibilità o la completezza delle stesse; e, in particolare per il Parlamento europeo, le disposizioni relative alla **segnalazione di illeciti**, anche detta *whistleblowing* non sono adatte agli assistenti parlamentari accreditati e le **disposizioni per il periodo successivo alla cessazione dalle funzioni dei suoi membri non sono sufficienti**.

La Corte ha riscontrato, inoltre, **ambiti suscettibili di armonizzazione** e di una maggiore condivisione delle migliori pratiche: il **valore** al di sotto del quale il personale può accettare **doni** senza ottenere un'autorizzazione preventiva, che varia tra le diverse istituzioni dell'UE; le politiche in materia di **attività esterne per il personale**; le **dichiarazioni dei membri del PE in merito agli interessi ed all'attività dei familiari**.

La Corte rileva, inoltre, che il **Consiglio è tuttora sprovvisto di un quadro etico comune che disciplini l'attività dei rappresentanti degli Stati membri**, che disciplinata solo dalle rispettive normative nazionali.

Infine la Corte rileva l'**assenza** presso il Parlamento europeo e il Consiglio di **strategie globali in materia di etica** e che - sulla base di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo del personale presso le istituzioni controllate - vi è una **situazione eterogenea** per quanto riguarda la **consapevolezza del personale** e la sua percezione in merito alle questioni etiche, con solo circa metà del personale che ritiene di conoscere bene o molto bene il quadro etico.

Contenuti dell'accordo interistituzionale

Composizione dell'Organismo

Secondo la proposta della Commissione, l'organismo etico sarebbe composto da **un membro titolare e uno supplente** per ciascuna istituzione partecipante, per garantirne il corretto e continuo funzionamento.

Ciascuna istituzione o organo designerebbe quale proprio rappresentante, in linea di principio, un **vicepresidente**, salvo che tale funzione non esista all'interno della istituzione o organo o la scelta non sia appropriata.

La funzione di **Presidente** dell'organismo ruoterebbe ogni anno, seguendo l'ordine delle istituzioni di cui all'articolo 13 TUE (Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti, Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni).

Nel suo operato l'organismo etico si avvarrà di **cinque esperti indipendenti** in qualità di **osservatori**, nominati, secondo una procedura stabilita dalla Commissione, in base alla loro competenza, esperienza in funzioni di alto livello, indipendenza e qualità professionali, nonché garantendo l'equilibrio di genere.

L'organismo sarebbe assistito da una **segreteria**, struttura operativa formalmente ospitata presso **la Commissione** europea e composta dai capi unità o funzionari equivalenti, responsabili dell'etica dei membri di ciascuna istituzione partecipante nonché dal rispettivo personale designato a tal fine. La persona che ricopre tale funzione presso la **Commissione** fungerà da **coordinatore della segreteria**, a meno che un'altra persona non sia nominata dalla Commissione stessa d'intesa con le parti.

L'incidenza finanziaria prevista sul bilancio dell'UE ammonta a 3,29 milioni di euro per il periodo 2023-2027.

Compiti

Il nuovo organismo avrà **tre compiti principali**:

- **elaborare norme minime comuni** negli ambiti indicati nell'accordo (v. *infra*) e applicabili ai membri delle istituzioni e degli organi dell'UE che vi aderiscono, nonché aggiornarle se necessario. Le norme fungeranno da base minima e ciascuna istituzione rimarrà libera di **applicare un regolamento interno ancora più rigoroso, ma non di limitare le norme comuni**;

*Secondo il parere del Servizio giuridico del Consiglio (v. *infra*) l'articolo 7, paragrafo 7 dell'accordo prevedendo che le parti si impegnino ad attuare le norme minime comuni definite dell'organismo nelle loro norme interne sulla condotta dei loro membri, sarebbe in contraddizione con quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, per il quale il funzionamento dell'organismo non incide sulle competenze delle parti né sui rispettivi poteri di organizzazione interna. Tale ultima disposizione prevede in ogni caso che l'organismo non sia competente per quanto riguarda l'applicazione delle norme interne di una parte ai singoli casi.*

- operare uno **scambio di opinioni** sul regolamento interno di ciascuna istituzione per consentire loro di apprendere e trarre vantaggio dall'esperienza altrui;
- **promuovere una cultura etica comune** a tutti i membri delle istituzioni dell'UE, facilitando la trasparenza e comprensione del quadro sia all'interno che all'esterno delle istituzioni stesse.

Quadro delle norme comuni

L'organismo dovrebbe definire un quadro di **norme comuni minime** nei seguenti ambiti:

- **interessi e beni** da dichiarare;
- **attività collaterali/esterne** dei membri;
- **accettazione di doni, ospitalità, viaggi** offerti da terzi;
- **misure di condizionalità e trasparenza**, in particolare per le **riunioni dei membri delle istituzioni dell'UE con i rappresentanti di interessi**, integrando le norme già previste dal richiamato registro per la trasparenza della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio del 2021;
- gestione delle **attività post-mandato degli ex membri e la loro trasparenza**;
- attuazione del **quadro comune delle norme minime**, anche per monitorare la conformità e assicurare il **seguito in caso di violazioni**, prevedendo meccanismi di monitoraggio nonché per rafforzare una cultura comune dell'etica e dell'integrità, in particolare attraverso l'informazione e la sensibilizzazione;
- **pubblicità delle informazioni** raccolte nel quadro degli ambiti precedenti. L'organismo dovrebbe elaborare norme in materia di trasparenza, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati, prevedendo che ogni istituzione renda **pubbliche** le modalità di applicazione delle medesime norme.

Ambito di applicazione della proposta di accordo interistituzionale

La proposta di accordo riguarda, come già detto, le **istituzioni e i due organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea** (Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti, Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni). Su loro richiesta, anche la **Banca europea per gli investimenti** o altri organi dell'UE potranno aderire all'accordo dopo la sua entrata in vigore.

Come già indicato, i funzionari delle istituzioni e organi dell'UE non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo, in quanto esistono già meccanismi che li riguardano nello statuto dei funzionari. Tuttavia la **Commissione europea** invita tutte le istituzioni cui si applica lo statuto a esaminare la possibilità di un **ulteriore allineamento delle norme relative al personale**, auspicando che, nei limiti dello statuto dei funzionari, esse si impegnino a raggiungere **un livello di standard pari a quello dell'organismo etico per quanto riguarda i direttori generali ed equivalenti**. Il dialogo interistituzionale dovrebbe inoltre esaminare l'eventuale allineamento delle norme e delle prassi relative alla pubblicazione di informazioni riguardanti le riunioni dei loro alti dirigenti con le organizzazioni e i liberi professionisti su questioni relative al processo decisionale e all'attuazione delle politiche nell'Unione nell'ambito del dialogo con i portatori di interessi.

Il **nuovo organismo etico** non si occuperà di **indagini individuali e non interferirà né limiterà in alcun modo le indagini di organismi esistenti**. Ai sensi dei trattati, tale responsabilità spetta alla Procura europea (EPPO) e alle autorità di polizia e giudiziarie nazionali, per i casi penali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), per irregolarità e violazioni degli obblighi professionali, al Mediatore europeo per i casi di cattiva amministrazione e a ciascuna istituzione in caso di violazione delle rispettive norme.

Esame e valutazione della proposta

Ad avviso della Commissione è importante approvare quanto prima l'accordo in modo da procedere alla istituzione del nuovo organismo responsabile delle questioni di etica **prima delle prossime elezioni europee** (*previste dal 6 al 9 giugno 2024*).

La risoluzione del PE del 12 luglio 2023

Il PE ha approvato il **12 luglio 2023** una [risoluzione](#) sulla proposta di istituzione dell'organismo etico dell'UE nella quale, in particolare:

- si rammarica del **forte ritardo** con cui la Commissione ha presentato la proposta, osservando che essa è **insoddisfacente e non sufficientemente ambiziosa**, poiché **non propone la creazione di un vero e proprio organismo indipendente** responsabile delle questioni di etica, quale previsto dal Parlamento nelle sue risoluzioni del 16 settembre 2021 e del 16 febbraio 2023;
- deplora che la Commissione abbia proposto di integrare **cinque esperti indipendenti** solo in qualità di **osservatori anziché di membri a pieno titolo**. Ricorda che la proposta presentata dal Parlamento nel 2021 prevedeva un organismo composto da nove esperti indipendenti, anziché da un membro di ciascuna istituzione partecipante. Ribadisce che i **membri dell'organismo dovrebbero essere indipendenti**, scelti in funzione delle loro competenze, esperienze e qualità professionali, nonché della loro integrità personale;
- ribadisce la sua posizione in base alla quale l'organismo etico dovrebbe poter **indagare di propria iniziativa** su presunte **violazioni delle norme etiche da parte degli ex deputati e degli ex membri del personale** e di quelli attuali e di condurre **indagini documentali e in loco** sulla base delle informazioni raccolte o ricevute da terzi, rispettando l'immunità dei deputati e la loro libertà di mandato e salvaguardando le garanzie procedurali applicabili;
- sottolinea che l'organismo dovrebbe essere in grado di formulare **raccomandazioni in merito alle sanzioni alle autorità competenti** delle rispettive istituzioni partecipanti;
- deplora che la proposta della Commissione si applichi ai membri delle istituzioni, ma **non al personale**, che è soggetto agli obblighi comuni di cui allo statuto dei funzionari;
- sottolinea che è necessario che **l'organismo protegga gli informatori**, in particolare i funzionari pubblici europei, affinché essi possano esprimere le loro preoccupazioni circa le eventuali violazioni delle norme senza timore di ritorsioni;
- chiede **maggiore ambizione** nella strutturazione del segretariato dell'organismo etico e che gli vengano assegnate **risorse sufficienti** per consentirgli di svolgere tutte le sue funzioni;

- raccomanda di rafforzare le **procedure interne del Parlamento** in materia di **gestione delle violazioni** delle norme, in particolare il codice di condotta, di definire più chiaramente il catalogo delle **sanzioni**;
- chiede l'elaborazione di norme rigorose in materia di **trasparenza e accesso** alle istituzioni per i soggetti iscritti nel Registro per la trasparenza, comprese le **ONG**, ribadendo la necessità di effettuare un **esame finanziario preliminare completo di tali soggetti** prima che siano iscritti nel registro per la trasparenza;
- si impegna a concludere i negoziati interistituzionali **entro la fine del 2023**, affinché il nuovo organismo etico possa diventare operativo al più tardi all'**inizio della prossima legislatura**.

Parere del Servizio giuridico del Consiglio

Il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ha emesso il **20 luglio 2023** un **parere sulla proposta di accordo interistituzionale volto alla creazione dell'organismo etico interistituzionale** nel quale, in particolare, ha rilevato che:

- **non vi è alcun ostacolo giuridico al fatto che il Consiglio e il Consiglio europeo diventino parti dell'accordo**;
- i **rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio**, anche quando esercitano la Presidenza del Consiglio, **non possono essere inclusi nel campo di applicazione dell'accordo**, in quanto restano soggetti nella loro attività alle rispettive giurisdizioni nazionali;
- **non esistono ostacoli giuridici all'inclusione del Presidente del Consiglio europeo (ad esclusione degli altri membri del Consiglio europeo) e dell'Alto Rappresentante**, in tale veste e in qualità di Presidente del Consiglio Affari Esteri, nel campo di applicazione dell'accordo;
- i **compiti dell'Organismo dovrebbero essere chiariti al fine di garantire il pieno rispetto dell'autonomia istituzionale e dell'indipendenza di ciascuna istituzione parte dell'accordo**. In particolare, si indica la necessità di **sopprimere la previsione** contenuta all'articolo 7, paragrafo 7, per cui le **parti si impegnano ad attuare le regole minime definite dall'organismo etico nelle loro norme interne** sulla condotta dei loro membri, che è in **contraddizione con quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3 dell'accordo** che prevede che il funzionamento dell'organismo non incida sulle competenze delle parti né sui rispettivi poteri di organizzazione interna;
- la **procedura per la nomina dei 5 esperti indipendenti dovrebbe essere specificata direttamente dall'accordo** e non lasciata alla discrezione delle parti dell'accordo.

Nel parere si rileva, infine, che l'accordo dovrà **essere approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata rafforzata** (il 72% dei voti favorevoli del Consiglio, ossia i voti favorevoli di 20 su 27 Stati membri, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'UE).

Il Piano per la trasparenza, l'integrità e l'indipendenza della attività dei membri del Parlamento europeo

In risposta alle indagini sui casi di corruzione (cosiddetto "**scandalo Qatargate**") che hanno coinvolto membri ed ex membri del Parlamento europeo, la Presidente del Parlamento europeo (di seguito PE) Metsola ha presentato, il 12 gennaio 2023, alla **Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici** della medesima istituzione un **Piano per la trasparenza delle attività dei membri del PE e per il contrasto dei fenomeni di corruzione**

Il piano, denominato "**Strengthening integrity, independence and accountability – First Steps**", include una serie di misure, articolate in **14 punti**, per rafforzare la **trasparenza, responsabilità e l'integrità delle attività dei membri ed ex membri del Parlamento europeo**.

Alcune misure previste sono state adottate o sono in via di attuazione mediante delibere **dell'Ufficio di Presidenza** del Parlamento europeo, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici o a livello **amministrativo**; per altre sono richieste **modifiche ad alcune disposizioni del regolamento del Parlamento europeo**, che dovrebbero essere approvate entro l'autunno del 2023.

La Conferenza dei Presidenti ha indicato che le proposte del Piano sono da intendersi come **primi passi** e non escludono altre misure a medio e lungo termine nel quadro di un **più ampio processo di riforma** da affidare alla **Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'UE, inclusa la disinformazione (INGE 2)**, istituita dal PE.

La **Commissione INGE 2** è stata istituita il **10 marzo 2022**, con il compito di **dare seguito** alla **relazione finale della Commissione speciale INGE1** adottata dal PE il 9 marzo 2022, il cui mandato è terminato il 23 marzo 2022. Il **14 febbraio 2023** il PE ha adottato una **decisione** che modifica la **decisione del 10 marzo 2022** sulla **costituzione della Commissione INGE 2**, adeguandone la **denominazione e le sue attribuzioni** (v. *infra*).

Nel rinviare per una illustrazione dettagliata del Piano all'apposito **bollettino** a cura dell'Ufficio Rapporti con l'UE, si riportano di seguito in estrema sintesi le misure da esso previste.

Le 14 misure del Piano

Periodo di sospensione

I deputati appena **cessati dalla carica** non potranno esercitare attività di **rappresentanza di interessi** per un periodo di **6 mesi**. Decorso tale periodo, potranno iscriversi al Registro per la trasparenza (v. *infra*).

Sezione sull'integrità dell'attività parlamentare sulla home page del PE

Al fine di mettere a disposizione del pubblico, in un'unica **pagina di accesso**, maggiori e più chiare informazioni sulle attività di ogni deputato, sulla **home page del sito web** del PE è stata introdotta una **sezione dedicata alla "integrità"**. Essa include, in particolare, informazioni su: sanzioni; dichiarazioni di doni; partecipazioni a eventi non pagati dal PE; dichiarazioni di riunioni programmate; informazioni sul **Codice di condotta dei deputati al PE in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi** e sul comitato consultivo; informazioni e collegamento al Registro della trasparenza.

Iscrizione al Registro per la trasparenza delle istituzioni dell'UE

L'iscrizione al **Registro comune per la trasparenza** condiviso tra **Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea** è divenuta **obbligatoria** ai fini della **partecipazione di rappresentanti di gruppi di interesse o della società civile ad audizioni e scambi di opinione presso le commissioni parlamentari**. Il PE potrà inoltre svolgere **verifiche ad hoc ed approfondite** sulle organizzazioni iscritte al registro nonché sulla accuratezza delle informazioni ivi riportate, anche con riferimento ai loro collegamenti con Paesi terzi e ai flussi di finanziamento.

Pubblicità delle riunioni con terzi

Sarà introdotto l'**obbligo per tutti i deputati, i loro assistenti accreditati e i loro staff** (come già previsto, per i Presidenti di commissione, i relatori e i relatori ombra) - **di rendere pubbliche** le

riunioni programmate con **rappresentanti diplomatici di paesi terzi** e con **rappresentanti di organizzazioni terze**, iscritte al Registro di trasparenza, relative a una **relazione o risoluzione** del Parlamento europeo nei quali i membri o i loro staff hanno un **ruolo attivo** e una **immediata influenza** sull'evoluzione del relativo dossier.

Divieto di gruppi di amicizia con Paesi terzi, al di fuori delle attività ufficiali del PE

Saranno **vietate** tutte le **attività o le riunioni di raggruppamenti non ufficiali di deputati** che potrebbero creare **confusione con le attività ufficiali del Parlamento europeo** quali, in particolare, i **"Gruppi di amicizia"** con Paesi terzi nei quali altri organi del Parlamento già agiscono come interlocutori. I Paesi terzi dovrebbero interagire con il Parlamento attraverso la **Commissione per gli affari esteri, le delegazioni ufficiali** del Parlamento esistenti o le altre commissioni parlamentari.

Nuovo registro di ingresso al Parlamento europeo

Si prevede la creazione di un **nuovo registro d'ingresso**: tutte le persone, maggiori di 18 anni, che entrano nei locali del Parlamento europeo, compresi i rappresentanti di Paesi terzi, nel momento in cui accedono negli edifici del Parlamento europeo devono fornire informazioni indicando la **data, l'ora e lo scopo** della visita. Tale obbligo **non si applica ai giornalisti accreditati** e alle **altre istituzioni, organi o agenzie dell'UE**, che hanno un differente regime di accesso al Parlamento.

Gli ospiti, muniti di badge di visita, dovranno essere sempre accompagnati dalla persona responsabile per il loro accesso alle sedi del Parlamento europeo.

Eliminazione dei badge di accesso permanente per gli ex deputati

I **badge di accesso permanenti**, in precedenza concessi **agli ex membri del Parlamento europeo e agli ex assistenti o staff**, sono stati **sostituiti da un apposito badge di accesso giornaliero** (rilasciato da un desk dedicato e con una corsia preferenziale per l'accreditamento). Inoltre gli ex deputati e gli ex assistenti o staff non avrebbero più il diritto di concedere l'ingresso a qualunque altro soggetto.

Dichiarazione sui potenziali conflitti d'interesse per i relatori e i relatori ombra

Ogni parlamentare che si accorga di avere **un conflitto di interessi** dovrà adottare **immediatamente le misure necessarie per risolverlo**. Sarà introdotto l'**obbligo** per i **relatori e i relatori ombra in commissione** di rilasciare, prima della presentazione della relazione in Commissione o in plenaria, **una dichiarazione sui potenziali conflitti d'interesse**.

Ulteriori controlli e forme di sensibilizzazione saranno volti a garantire che gli **assistenti e il personale parlamentare accreditati non svolgano un ruolo dirigenziale di organizzazioni** con un qualsiasi legame con **Paesi terzi** o attive in **attività di lobby**.

Rafforzamento della dichiarazione degli interessi finanziari dei deputati

Si propone di **aumentare e rendere più chiaro** il livello di dettaglio richiesto nella **dichiarazione degli interessi finanziari dei deputati**, includendo maggiori informazioni sui **lavori collaterali e sulle attività esterne** dei deputati e prevedendo **controlli** per garantire la corretta applicazione delle regole.

Formazione obbligatoria

Il Parlamento europeo dovrà prevedere regolarmente, nel corso di ciascuna **legislatura**, una **formazione per tutti i deputati** in merito alle disposizioni relative alla loro **integrità e indipendenza**.

La formazione sulle regole finanziarie, la conformità, la condotta e le denunce, assicurando la conoscenza di tutte le regole e dei sistemi per proteggere l'integrità dell'istituzione, se stessi e i deputati, sarà **obbligatoria** per tutti gli **assistenti parlamentari accreditati**.

Sarà, inoltre, prevista una **formazione obbligatoria per tutti i funzionari del PE che potrebbero ricevere le segnalazioni** di possibili violazioni o illeciti.

Rafforzamento del ruolo del Comitato consultivo del Codice di condotta

Il Piano propone che il **nuovo organo etico per le istituzioni europee** si attivi su base unilaterale per garantire che i deputati siano obbligati a **richiedere**, facilmente e rapidamente, una **consulenza su possibili conflitti** di interesse al **Comitato consultivo** del richiamato **Codice di condotta**, il cui **ruolo** dovrebbe essere **rinforzato**.

Proposte di risoluzioni sui diritti umani con procedura di urgenza

Sono stati resi più **stringenti i criteri per la presentazione di proposte di risoluzioni del PE in via di urgenza** in materia di **violazione dei diritti umani**, della **democrazia e dello Stato di diritto** al fine di evitare indebite influenze esterne.

Cooperazione con le autorità giudiziarie e di polizia nazionali

Il PE rafforzerà la sua cooperazione con le **autorità giudiziarie e di polizia nazionali degli Stati membri** per garantire che l'istituzione sia in grado di rispondere al meglio e di aiutare le vittime con qualsiasi indagine su presunte attività criminali dei deputati o del personale del PE.

Revisione delle attività sanzionabili

L'elenco delle **attività sanzionabili** dei **membri del PE**, di cui al codice di condotta, **dovrà essere rivisto** per favorire il rispetto degli obblighi e delle responsabilità elencati nel piano in esame.

Verrà messo in atto un **sistema di avvertimenti e richiami** per ricordare ai membri del Parlamento europeo le regole prima che vengano applicate le sanzioni (in caso di violazioni gravi e sistematiche).

Il codice di condotta stabilisce, oltre agli obblighi già richiamati, che nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:

- a. non concludono **alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza**, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto;
- b. non sollecitano, accettano o ottengono alcun **vantaggio diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo**, che sia in contanti o in natura, **in cambio di un dato comportamento nell'ambito delle loro attività parlamentari** e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione o influenza indebita;
- c. non si impegnano a titolo professionale in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito [IPEX](#), l'esame della proposta di accordo interistituzionale risulta **avviato** da parte del **Parlamento danese**, dal **Consiglio nazionale slovacco** e dal **Sejm polacco**.